COMMISSIONE VI

FINANZE

85.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3822) 3

Piro Franco, *Presidente*, (PSI) *Relatore* 3, 9

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 3, 8

Bruzzani Riccardo (PCI) 4

D'Amato Carlo (PSI) 8

Serrentino Pietro (PLI) 7

Trabacchi Felice (PCI) 3

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 9

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Piro: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela (467);

Visco ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (520);

Fiandrotti ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (627);

Tassi ed altri: Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (698);

Bodrato ed altri: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela (2798) 10

Piro Franco, *Presidente*, (PSI) *Relatore* . 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27

Bellocchio Antonio (PCI) 16, 27

Grillo Luigi (DC) 21

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26

Visco Vincenzo (Sin. Ind.) 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 27

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,10.

FRANCESCO AULETA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative » già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1989.

Ricordo che in una precedente seduta era stato accantonato l'articolo 13 al quale, nelle sedute del 18 aprile e 8 novembre 1990, erano stati presentati una serie di emendamenti inviati alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Comunico che la Commissione giustizia in data 20 novembre 1990 ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 13.6 del Governo e Trabacchi 13.7 facendo presente, in relazione all'emendamento 13.6 « l'esigenza di sanzionare anche le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 9-*bis* » e parere contrario sull'emendamento Usellini 13.5.

Come relatore, sono favorevole agli emendamenti 13.6 e 13.7.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole all'emendamento Trabacchi 13.7 perché, allo stesso modo di quello del Governo, distingue le fattispecie puramente omissive, per altro graduabili a seconda della loro maggiore o minore intensità, da quelle poste in essere ad arte e contenenti indicazioni false atte ad alterare la dinamica del mercato. La filosofia dell'articolo 13 è basata su tale gradualità e per tale motivo il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento Usellini 13.5 è stato ritirato.

FELICE TRABACCHI. Vorrei evidenziare l'esigenza di una correzione formale nel corpo dell'emendamento 13.7; al comma 1 le parole « trenta giorni » vanno sostituite dalle parole « sessanta giorni » e al comma 6 le parole « delle sentenze » vanno sostituite dalle parole « della sentenza ».

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo in votazione l'emendamento Trabacchi 13.7, accettato dal relatore e dal Governo con le correzioni testé indicate.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 13.

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

RICCARDO BRUZZANI. Mi scuso con i colleghi se occuperò del tempo prezioso per la dichiarazione di voto, ma siamo di fronte ad un provvedimento importante, concernente la riforma dell'istituto di vigilanza delle assicurazioni, in merito al quale riteniamo opportuno intervenire per motivare il nostro voto favorevole.

I gruppi comunisti di Camera e Senato sono stati i primi a sottolineare in Parlamento, attraverso la presentazione di specifiche proposte di legge ben prima di questa legislatura, la necessità di attribuire all'ISVAP un nuovo ed incisivo ruolo. La nostra parte politica ha ritenuto questa esigenza ineludibile per il governo di un mercato assicurativo che – come abbiamo detto molte volte durante la discussione di questa legge – nel corso degli ultimi anni ha subito consistenti modifiche strutturali degli assetti proprietari ed ha registrato una notevole crescita della presenza delle imprese assicuratrici straniere, ormai massiccia: un terzo delle compagnie italiane, infatti, è controllato da gruppi esteri molto potenti.

È da ritenere probabile che adesso il mercato assicurativo italiano sia entrato in una fase di riorganizzazione che può portare (come ha osservato il sottosegretario Babbini) a fusioni e ristrutturazioni. Siamo, dunque, lieti che si giunga all'approvazione della riforma dell'ISVAP, alla quale da molto tempo il Parlamento ha iniziato a lavorare; al tempo stesso, però, devo aggiungere che siamo in ritardo. In Italia l'attività legislativa è troppo lenta, mentre i mutamenti nella società nazionale ed in Europa sono ben più rapidi.

Il testo che la nostra Commissione licenzia, comunque, contiene importanti miglioramenti rispetto a quello pervenutoci dal Senato; il gruppo comunista, perciò, considera il risultato raggiunto un concreto passo avanti, soprattutto per le nuove possibilità d'informazione, conoscenza ed intervento conferite all'ISVAP a proposito della fase che il mercato delle assicurazioni in Italia già attraversa, e di quella che sicuramente attraverserà nel prossimo futuro. Questo non ci fa dimenticare i limiti del provvedimento, che non possiamo rinunciare a sottolineare chiaramente, come già abbiamo fatto in occasione della discussione del disegno di legge n. 4963, concernente l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee.

Il limite più rilevante è il seguente: l'ISVAP finora ha vigilato su un piccolo mercato, qual è quello italiano, e sui documenti delle imprese. Con il mercato unico la vigilanza non potrà esercitarsi più sui documenti delle imprese, ma sul mercato, dato che essa si sposterà nelle mani delle autorità del paese nel quale si trova la sede sociale dell'impresa assicuratrice. La vigilanza, cioè, muterà di sostanza per seguire tutto quanto determina una reale rilevanza di mercato: controllo degli azionisti, esame delle concentrazioni, rapporti di intergruppo e così via. Proprio per questo il nostro gruppo si è battuto per introdurre nel disegno di legge n. 3822 alcuni punti più orientati al mercato e, con l'adesione degli altri gruppi e in particolare con quella del presidente della Commissione nella sua qualità di relatore e con la disponibilità seppur parziale del Governo, in parte ci siamo riusciti; per questo abbiamo espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul passo avanti compiuto.

Ciò, tuttavia, non è ancora sufficiente, perché gli organi esteri hanno già una vigilanza orientata tutta sul mercato e saranno essi che in Italia controlleranno le iniziative di gran parte delle compagnie più forti e più capaci di essere concorrenziali nella prestazione dei servizi. D'altra parte gli utenti, giustamente, non potranno che scegliere le compagnie meno costose e più efficienti nei servizi; certamente non si rivolgeranno a quelle più costose e meno efficienti, anche se dovessero avere il maggior numero di bolli sui documenti, espressione, tra l'altro, di un mercato chiuso che non esisterà più.

Il problema di mettere l'ISVAP in grado di assolvere fino in fondo al proprio ruolo, coerentemente con le problematiche del mercato unico, dobbiamo averlo ben presente nel momento in cui

andiamo all'approvazione del disegno di legge n. 3822: un buon testo, ma solo se lo si considera un primo passo avanti verso la giusta direzione.

Con questo provvedimento abbiamo sciolto alcuni nodi in merito all'autonomia dell'ISVAP. Già l'articolo 1 della legge n. 576 del 1982 stabiliva la necessità della promozione di una politica assicurativa nazionale, affidandone, però, l'elaborazione e l'attuazione al CIPE su proposta del Ministero dell'industria, mentre le funzioni dell'ISVAP erano delimitate dall'articolo 4, al fine di consentire al Ministero dell'industria di proporre al CIPE una politica di promozione assicurativa. La verità è che nel nostro paese di una simile politica non si è mai seriamente parlato. Del resto, un settore che è lacerato da anni (lo voglio ricordare al ministro) su problemi del tutto secondari, seppure importanti, come quelli che riguardano i rapporti tra compagnie, agenti e dipendenti, che « strariffa » senza criteri oggettivi su molti rami, che non ha tariffe eque per la responsabilità civile auto, che non ha una norma di legge per superare il criterio dell'ingessamento decennale dei contratti, un settore che ha tutti questi problemi, anziché affrontare e fare emergere forme effettive di autoregolamentazione del sistema, che politica di promozione assicurativa può mai realizzare ?

Ci sono comportamenti delle imprese, della rete distributiva, degli stessi liquidatori che anziché contribuire a creare fiducia nel servizio determinano un legittimo malessere e malcontento negli utenti. Niente di tutto questo esiste in Inghilterra, in Germania ed in Francia. A fronte di questa realtà occorre riflettere e decidere se la suddivisione prevista dalla legge n. 576, che affida al ministero l'indirizzo amministrativo e la promozione e all'ISVAP la vigilanza, sia ancora valida; sarebbe forse opportuno iniziare a pensare di togliere al ministero funzioni peraltro non esercitate e trasformare ulteriormente l'ISVAP, assegnandogli un ruolo adeguato ai bisogni del mercato unico, in grado, quindi, di promuovere una vera politica assicurativa alla quale adeguare il controllo.

Naturalmente, trasformare l'ISVAP in un'autorità che assommi i poteri di indirizzo e di sorveglianza richiede una modifica dell'impianto della legge n. 576. Quel che è certo è che l'ISVAP non deve evolversi in termini ministeriali-burocratici, ma deve diventare sempre più garante della concorrenza e del mercato, seguendo l'esempio della Germania dove le analisi dei certificatori di bilancio, ad esempio, vengono portate a conoscenza degli azionisti e degli utenti attraverso i mezzi di informazione.

Nell'attività dell'ISVAP bisogna evitare incertezze e preoccupazioni dettate dall'opportunità (che in certe occasioni non abbiamo colto) di non essere mai in dissenso con orientamenti del Governo, anche a proposito dell'applicazione rigorosa delle leggi riguardanti l'intermediazione. A questo riguardo, abbiamo inserito nel testo un emendamento significativo, seppure modesto, che va nella giusta direzione, quando abbiamo affermato che l'indirizzo è determinato dal ministero in ottemperanza delle direttive del CIPE, ma tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP. Credo che questa sia la strada giusta da percorrere fino in fondo.

Così non è stato quando non si è potuta inserire l'attribuzione all'ISVAP delle stesse funzioni affidate alla Banca d'Italia ed al garante per l'editoria a proposito dell'articolo 20 della legge antitrust unicamente per il rapporto di dipendenza dell'ISVAP dal Ministero dell'industria.

Riguardo alle modifiche positive introdotte rispetto al testo del Senato su iniziativa del gruppo comunista, tese a inserire norme di rafforzamento dei poteri di controllo e di intervento dell'ISVAP, vorrei ricordarne, in particolare, alcune. In primo luogo la modifica delle partecipazioni a valle contenute nell'articolo 5 che, a tutela della stabilità dell'impresa, consentono all'ISVAP di vietare partecipazioni di controllo in attività non connesse, ma anche connesse e perfino partecipazioni che mettano in pericolo la

stabilità pur non comportando il controllo dell'impresa stessa. Dobbiamo però rilevare che è rimasto un limite nella definizione delle « attività connesse », cioè consentite alle imprese, nonostante la raccomandazione della commissione Maccanico di individuare, al riguardo, criteri certi.

Permane, perciò, una certa incertezza che non sarà facile governare per l'ISVAP e per la stessa impresa. Non basta, a nostro parere, consentire all'ISVAP di richiedere il programma di attività all'impresa controllante, dal quale può risultare la connessione.

Infatti, circa la definizione di attività connesse, in particolare per la partecipazione in enti creditizi, la commissione Maccanico affermò l'ammissibilità di partecipazioni in imprese di assicurazione e di imprese di assicurazione.

Ma l'articolo 27 della legge antitrust non raccoglie chiaramente – a me pare – tale indicazione e, forse, si porrà l'opportunità di andare ad una interpretazione evolutiva dello stesso articolo 27.

Un'altra modifica importante è quella dell'affermazione del principio, che riteniamo importante, secondo il quale l'acquisizione del controllo in una impresa esige la richiesta di autorizzazione *ex novo*. In tal modo, pur non ponendo limiti alla proprietà, si acquisiscono garanzie immediate di affidabilità e di solvibilità, attraverso il controllo dei comportamenti. Inoltre, tale norma tiene conto della necessità reale della ricapitalizzazione del sistema.

A parere del gruppo comunista era opportuno, però, estendere l'obbligo del bilancio e della relazione consolidati sulla gestione alle *holdings* quando l'attività da queste controllate sia pari o superiore al 2 per cento del mercato, oppure l'attività del gruppo sia rappresentata, almeno per la metà, da attività assicurative.

Questo perché – lo sappiamo – vi è la vocazione di gruppi industriali ad allargare ed integrare la propria attività anche con la costituzione di imprese di assicurazione.

Tale vocazione è legittima, purché la creazione di *holdings* capogruppo non porti a strategie d'investimento incompatibili con le finalità assicurative. Il gruppo comunista aveva avanzato al riguardo uno specifico emendamento, all'articolo 7 del testo, accolto in sede di prima discussione, ma successivamente la proposta è stata respinta per il parere contrario del Governo.

Un altro punto concerne l'inserimento, su proposta dei comunisti, di norme sui protocolli di autonomia che abilitano l'ISVAP a richiedere, in ogni momento, ai soggetti partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione una responsabile dichiarazione attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della legge. Tale dichiarazione deve riguardare soprattutto la natura e l'entità dei collegamenti finanziari, nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per garantire l'autonomia della gestione dell'impresa di assicurazione.

Infine, vi era la necessità di una più coerente introduzione di norme sanzionatorie, conferendo alla vigilanza dell'ISVAP un'autorità più adeguata alla finalità della legge.

Il gruppo comunista, in definitiva, pur in presenza di alcuni vuoti e di alcune formulazioni non pienamente soddisfacenti, che ho ritenuto doveroso mettere in evidenza, data l'importanza del provvedimento (anche se ho preso un pò di tempo prezioso alla Commissione), esprime un giudizio sostanzialmente positivo e voterà a favore del testo di legge sull'ISVAP.

Ci auguriamo che al Senato il testo possa essere approvato come licenziato dalla Camera e che, quindi, soprattutto il Governo non intenda apportare modifiche che non potremmo considerare positivamente in quanto rappresenterebbero un passo indietro rispetto alle scelte compiute.

Affermo ciò in base alle posizioni sostenute in questa sede dal Governo stesso. Il testo al quale siamo pervenuti, con il contributo del nostro gruppo, rap-

presenta il punto di equilibrio oggi possibile. Ma se si dovesse andare a delle modifiche ci sarebbe bisogno, come ho cercato di argomentare, di ulteriori passi avanti riguardo al ruolo dell'ISVAP e non di ritorni indietro.

Siamo, però, consapevoli della necessità di rendere più adeguata la legislazione sulla materia. Siamo già in ritardo. Ed è preferibile avere un testo con dei limiti piuttosto che rimanere nella situazione attuale, perché è fondamentale creare le condizioni migliori in modo che il mercato assicurativo italiano possa sostenere positivamente il confronto all'interno del paese – nei rapporti con le banche e l'industria – e con la già consistente e preparata concorrenza straniera.

Inoltre, altri impegni per le esigenze del settore ci impegneranno da domani con l'esame della legge riguardante i periti assicurativi e nelle prossime settimane con l'esame della riforma della responsabilità civile auto già licenziata dal Senato.

Anche per queste ragioni è indispensabile concludere positivamente l'esame del provvedimento con l'approvazione della nuova normativa, in modo da poter affrontare le altre importanti questioni del settore delle assicurazioni.

PIETRO SERRENTINO. Il mercato assicurativo italiano è indubbiamente ai primi passi rispetto a quello dei paesi concorrenti. Ho ben presente la situazione concorrenziale che si potrà determinare con la completa apertura dei mercati a livello europeo, e so come, anche al di fuori dell'Europa, l'evoluzione delle compagnie di assicurazione più forti si sia caratterizzata qualitativamente ma anche dal punto di vista della penetrazione sui mercati esteri, premiando le compagnie straniere per la sicurezza che offrono rispetto a quelle italiane. Era quindi necessario un rafforzamento del sistema che prevedesse maggiori e indispensabili controlli. La legge n. 576 del 1982 risultava superata già al momento della sua approvazione ed è giunta al momento opportuno l'iniziativa del Governo per conseguire il rafforzamento di un settore non indifferente per quanto concerne problemi di carattere finanziario e di garanzia delle imprese, dei singoli operatori e dei cittadini.

Le compagnie di assicurazione affrontano rischi rilevanti e anche la suddivisione dei rischi su base internazionale non trova ancora oggi una significativa partecipazione da parte delle compagnie di assicurazione italiane. Tale aspetto va affrontato in prospettiva con maggiore entusiasmo e avvedutezza anche da parte delle compagnie. L'interscambio dei rischi su base internazionale è oggi una compartecipazione dovuta per una solidarietà di carattere internazionale ma soprattutto perché altre compagnie di assicurazione vengono sul nostro mercato a compartecipare i rischi che abbiamo nel nostro paese. Basti pensare al settore del trasporto aereo e marittimo e ai problemi che ha anche lo Stato (che spesso è inadempiente) nel settore assicurativo quando offre servizi.

Voglio citare, per esempio, il problema del trasporto pubblico per ferrovia: può accadere che la vicenda relativa ad un incidente ferroviario a distanza di molti anni dal verificarsi del fatto non sia ancora conclusa poiché manca la copertura assicurativa e non ci sono strumenti che garantiscano tutti i settori dai rischi che ne conseguono per gli operatori economici, siano essi pubblici o privati. È essenziale che l'operatore economico possa offrire all'utente una copertura dal proprio rischio; perché, invece, una tale possibilità non esiste in settori così essenziali ?

Il collega Bruzzani ha accennato ad elementi molto importanti della ristrutturazione, ma io vedo necessaria una promozione delle concentrazioni in gruppi di queste compagnie di assicurazione, al fine di rafforzare la loro potenzialità finanziaria per andare al di là dei rischi quotidiani e coprire almeno quelli più modesti. Il rafforzamento del sistema assicurativo dovrà garantire ai cittadini una copertura completa e globale, come

avviene in Germania. Le ferrovie tedesche non hanno preoccupazioni in merito agli incidenti ferroviari, poiché secondo la legislazione di quel paese – se non sbaglio – il limite massimo entro il quale liquidare il danno è fissato in tre mesi.

Incentivare la concentrazione tra le imprese nel settore assicurativo e favorire anche uno scambio dei rischi più importanti all'interno del sistema, potrebbe essere un'iniziativa che, attraverso questo nuovo sistema di controllo, può essere dettata anche dalle incentivazioni derivanti dalle iniziative che può assumere il ministero competente ma soprattutto l'ISVAP.

Per quanto riguarda le partecipazioni, già l'onorevole Bruzzani invitava a fare attenzione che non siano solo di carattere speculativo. Non credo che chi intenda entrare in modo deciso nel campo assicurativo ne faccia un motivo di speculazione; questa era fiorente nel tempo in cui non vi erano i controlli che esistono oggi nel settore. Chi si addentra nel settore assicurativo sa che deve compiere uno sforzo di concentrazione dei capitali, deve mirare al potenziamento delle riserve, perché il rischio non affrontato oggi può essere il rischio del domani. Le compagnie di assicurazione, quindi, a mio avviso, devono avere anche un'interpretazione diversa anche dal punto di vista fiscale. Le riserve matematiche di queste compagnie sono riserve dovute, quindi il loro controllo, anche per l'equilibrio del sistema finanziario, deve essere determinante ai fini della concessione di operazioni, al di là di quelle quotidiane e normali, quando si portano a livello internazionale ed affrontano tutti i rischi.

Certamente ci sono compagnie intermedie, che offrono all'utente servigi comunissimi; proprio su queste deve essere esercitata una maggiore sorveglianza, particolarmente nella fase di intervento sul mercato, in quanto non hanno una capitalizzazione che offra concrete garanzie. L'ISVAP ha un grosso impegno in questo settore della sorveglianza, particolarmente per quelle imprese che non hanno un sistema di interscambio dei rischi e che potrebbero quindi trovarsi in particolare difficoltà di liquidità in certi momenti. La capitalizzazione in questo settore è essenziale e noi dobbiamo trovare gli strumenti per permettere quelle riserve matematiche che sono indispensabili alle compagnie senza una tassazione preventiva, con la quale andremmo a togliere potenzialità all'impresa assicuratrice proprio nel momento in cui deve affrontare problemi di sviluppo.

CARLO D'AMATO. Signor presidente, onorevoli colleghi, voglio esprimere il pieno consenso del gruppo socialista sul disegno di legge al nostro esame, che indubbiamente è il frutto dello sforzo profuso dal relatore – desidero sottolinearlo – che ha condotto ad una disponibilità costruttiva di tutta la Commissione.

Il testo che stiamo per approvare raggiunge tre obiettivi: in primo luogo realizza la trasparenza degli assetti proprietari e del passaggio dei pacchetti azionari; in secondo luogo garantisce la tutela degli assicurati; infine assicura il potenziamento dell'ISVAP.

Come gruppo socialista, abbiamo riscontrato un certo irrigidimento in relazione alla nozione di controllo, attività per la quale, probabilmente, una visione meno rigida e più agile avrebbe consentito forme di salvaguardia dell'attività meno penalizzanti rispetto agli obiettivi che ci prefiggiamo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nel testo che stiamo per approvare in alcune parti si fa riferimento a enti e imprese, in altri punti a enti e società; ai fini di un'interpretazione autentica della legge, per evitare confusioni, credo sia opportuno precisare chiaramente che per imprese, enti e società di assicurazione e riassicurazione si intendono i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'ISVAP ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

A nome del Governo desidero ringraziare la Commissione ed in particolare il relatore, che con la sua opera di mediazione ha consentito di raggiungere questo importante risultato. Credo che abbia ragione l'onorevole Bruzzani quando afferma che arriviamo in ritardo, ritengo però che le prospettive del mercato assicurativo, che sarà sicuramente investito da forti ristrutturazioni, rendano ancora più evidente l'esigenza di questa legge.

Gli obiettivi che si poneva il Governo, sottolineati dal relatore e ripresi anche dalle dichiarazioni di voto, erano sostanzialmente: trasparenza, tutela dell'assicurato, reciprocità nei confronti dei paesi terzi della Comunità europea, potenziamento dell'attività dell'ISVAP. Possiamo dire che sostanzialmente essi sono raggiunti dal provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

È indubbio che rispetto al testo approvato dal Senato sono stati introdotti miglioramenti – come è stato ricordato dagli onorevoli Serrentino e Bruzzani – ma vi sono stati anche ripensamenti e rigidità che, a giudizio del Governo, non lo hanno migliorato. È però vero che è sempre meglio un testo, sia pure con dei limiti, piuttosto che non disporre di una normativa in un settore importante e delicato come quello assicurativo. Se il provvedimento sarà approvato rapidamente dal Senato, come il Governo si augura, l'ISVAP diventerà in un certo senso una vera e propria *authority*, seguendo la filosofia che caratterizza il mercato unico europeo che è quella di un controllo che avviene in particolare a valle sugli atti e sui comportamenti più che a monte sui soggetti. Un mercato aperto implica che le autorizzazioni, fermi restando determinati requisiti, non siano più atti discrezionali dell'autorità amministrativa, ma diventino atti dovuti. Per tale motivo è necessario accentuare il controllo a monte. Mercato libero, aperto, concorrenziale non vuol dire mercato senza controllo ma con un controllo certo, rigoroso. È questo uno degli obiettivi che si poneva e ha raggiunto l'articolato oggi al nostro esame. Per tali motivi ringrazio ancora una volta il relatore ed i componenti della Commissione per l'apporto fornito.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge n. 3822 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative » *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3822):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 29
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, D'Amato Carlo, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Grillo Luigi, Monello, Pascolat, Patria, Pellicani, Piro, Pumilia, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Serra, Serrentino, Trabacchi, Umidi Sala, Usellini e Visco.

Seguito della discussione delle proposte di legge Piro: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela (467); Visco ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (520); Fiandrotti ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (627); Tassi ed altri: Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (698); Bodrato ed altri: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela (2798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Piro: « Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela »; Visco ed altri: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie »; Fiandrotti ed altri: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie »; « Tassi ed altri: « Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari; » Bodrato ed altri: « Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela ».

Comunico che in data 4 ottobre 1990 la II Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo unificato presentato nella seduta del 25 luglio 1990 e sui relativi emendamenti approvati in linea di principio nelle sedute del 19 e del 26 settembre, con la condizione che il comma 1 dell'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« 1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità, di cui all'articolo 2, sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni ».

Mi auguro che l'ampia riflessione avvenuta nei mesi trascorsi consenta alla Commissione di farsi carico della responsabilità politica connessa all'approvazione del provvedimento. Prima di passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti vorrei, pertanto, invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti che non sono stati già approvati dalla nostra Commissione in linea di principio.

Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato:

ART. 1.

(Ambito soggettivo d'applicazione).

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio nazionale e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento.

2. Le disposizioni della legge non si applicano ai titolari di libretti di deposito a risparmio rilasciati al portatore.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere in fine le parole o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

1. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Serra Gianna, Auleta.

Sopprimere il comma 2.

1. 2.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Serra Gianna, Auleta.

Sopprimere il comma 2.

1. 4.

Visco.

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 1. 1, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Bellocchio ed altri 1.2 e Visco 1. 4, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e del relativo allegato:

ART. 2.

(Pubblicità).

1. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici:

a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta elencate nell'allegato alla presente legge; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo; per l'emissione di titolo andranno indicati il rendimento effettivo nonché i parametri in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

c) il prezzo e le altre condizioni praticati per i servizi elencati nell'allegato alla presente legge;

d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.

2. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.

3. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione di avvisi sintetici e la redazione di fogli informativi analitici da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1.

4. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1338 del codice civile.

5. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

ALLEGATO 1.

OPERAZIONI DI RACCOLTA

Conti correnti liberi;

conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);

libretti di deposito a risparmio liberi;

libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);

buoni fruttiferi (per classi di durata);

certificati di deposito (per classi di durata);

obbligazioni.

OPERAZIONI DI PRESTITO E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO

Crediti personali;

crediti ipotecari;

mutui e finanziamenti a tasso fisso;

mutui e finanziamenti indicizzati;

anticipazioni fondiarie ed edilizie;

somministrazioni in conto mutuo;

crediti agrari;

affidamenti in conto corrente;

finanziamenti su portafoglio commerciale;

sconto di portafoglio;

anticipi all'esportazione.

SERVIZI

Ordini di pagamento a favore di terzi (cd. bonifici);

depositi di titoli a semplice custodia;

depositi di titoli a custodia ed amministrazione;

gestione di patrimoni mobiliari;

negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);

servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);

servizi di incasso effetti, documenti, assegni;

pagamento utenze, contributi e tributi;

acquisto e cambio di valute estere;

rilascio di travellers chéques in divisa estera;

pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera;

locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;

carte di credito;

versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Al comma 1, dopo le parole devono rendere pubblici *aggiungere le seguenti* in ciascun locale aperto al pubblico e *dopo le parole* parametri *aggiungere la seguente* predeterminati.

2. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra Gianna, Auleta.

Al comma 1, premettere alla lettera a) *la seguente:*

a) il tasso di interesse effettivamente applicato nelle operazioni attive espresso mediante una unica aliquota percentuale, posticipata, in ragione d'anno.

2. 13.

Visco.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole* presente legge *aggiungere le seguenti* e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1 deliberatamente con scopi elusivi.

2. 12.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro. Romani.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole* classi di importo *aggiungere le seguenti* nonché per le operazioni attive la misura degli interessi di mora.

2. 11.

Visco.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le parole* le commissioni, e ogni altra spesa.

2. 14.

Visco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per quarito riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri, i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico, che incombano agli enti creditizi nell'attività di collocamento dei titoli pubblici.

2. 3.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani, Serra Gianna, Auleta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le informazioni rese pubbliche da ciascun ente creditizio devono corrispondere ai tassi e alle condizioni effettivamente praticati e devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale. Esse non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile.

2. 9.

Visco.

All'emendamento Visco 2. 8, dopo le parole aperti al pubblico *aggiungere le seguenti* del testo della presente legge nonché.

0.2.8.1.

Visco.

Al comma 3, sostituire le parole di avvisi sintetici e la redazione di fogli informativi analitici *con le seguenti* nei locali aperti al pubblico di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati.

2. 8.

Visco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rendono nota la disponibilità rispettivamente delle operazioni e dei servizi.

2. 6.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra Gianni, Auleta.

Al comma 5, dopo le parole la Banca d'Italia *aggiungere le seguenti* anche in relazione alle diverse caratteristiche degli enti creditizi.

2. 16.

Visco.

Al comma 5, dopo le parole tassi d'interesse *aggiungere le seguenti*, degli interessi.

2. 7.

Rosini.

All'allegato 1, nel secondo titolo classificatorio, sopprimere le parole a tasso ordinario; *nell'elenco, aggiungere le voci* aperture di credito e anticipazioni su pegno.

All. 1. 1.

Visco.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti Bellocchio 2.1, 2.12, 2.3 e 2.6, Visco 2.11 e 2.8, Rosini 2.7 e al subemendamento Visco 0.2.8.1. Per quanto riguarda l'emendamento Visco 2.13, invito il Governo a considerare la possibilità di valutarlo favorevolmente, a meno che non lo giudichi di eccessivo appesantimento, nel qual caso invito l'onorevole Visco a ritirarlo per le ragioni di metodo già esposte in precedenza. Invito, altresì, l'onorevole Visco a ritirare i suoi emendamenti 2.14, 2.9 e quello riferito all'allegato. Per quanto riguarda l'emendamento Visco 2.16, mi rimetto alla Commissione.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con il parere del relatore; sottolineo però la mia contrarietà agli emendamenti Visco 2.16 e 2.13. Per quanto riguarda quest'ultimo credo sia riferito alla direttiva comunitaria in materia, che però aveva riguardo solo al credito al consumo; quando recepiremo quella direttiva non potremo che assumere anche questo aspetto di essa solo per quella fattispecie. Qui, invece, s'intende riferita in modo generalizzato a tutte le attività, pertanto invito l'onorevole Visco a ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Visco 2.13.

VINCENZO VISCO. Mantengo l'emendamento 2.13 che rappresenta un elemento fondamentale di trasparenza nei confronti dei clienti in riferimento alle operazioni attive. Il calcolo dell'interesse effettivamente applicato rappresenta infatti l'unico mezzo che ha il cliente per confrontare la diversità di trattamento tra una banca e l'altra. Tale norma è stata recentemente introdotta anche nella legislazione francese e il sottosegretario ha ricordato come sia già inserita nella direttiva comunitaria sul credito al consumo. Non capisco, pertanto, per quale motivo tale elemento non possa essere introdotto anche nel testo in esame.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il tasso di interesse effettivamente applicato si presta per operazioni tipizzate. Il credito al consumo avrà una gamma di operazione sostanzialmente tipizzata. Imporlo in modo generalizzato e globale in tutte le operazioni attive per una gamma infinita, appare eccessivo.

VINCENZO VISCO. C'è anche il regolamento della Banca d'Italia.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Nel nostro paese non si è usata l'informatica per tutti i prodotti, ma solo a livello generale di organizzazione aziendale. Con la proposta dell'onorevole Visco si rischia di produrre un'infinità di tassi globali.

PRESIDENTE. Comprendo le motivazioni dell'onorevole Visco ma vorrei di nuovo sottolineare l'esigenza che il provvedimento giunga al Senato accompagnato dal consenso del Governo sugli emendamenti votati. In tal modo il testo avrà vita più semplice di quanto non avverrebbe altrimenti.

Propongo, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento 2.13 per consentire al Governo di trovare una soluzione soddisfacente, anche in considerazione del fatto che l'emendamento è stato presentato soltanto oggi.

VINCENZO VISCO. Si potrebbero limitare le fattispecie con riferimento alle operazioni più frequenti o a quelle standardizzabili. Concordo con la proposta di accantonamento formulata dal presidente se questa è effettivamente volta alla ricerca di una formulazione diversa.

PRESIDENTE. Propongo, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento Visco 2.13. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 2.11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Visco 2.14. Invito il presentatore a ritirarlo, trattandosi di un problema già recepito nel testo del provvedimemto.

VINCENZO VISCO. A mio avviso la specificazione è utile e in una precedente seduta il Governo non espresse dissenso nel merito. Poiché queste norme hanno una vaghezza preoccupante non vedo perché, se siamo tutti d'accordo, non si possa inserire, quando possibile, una puntualizzazione.

PRESIDENTE. Perché nel testo tale riferimento è già presente.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La convinzione del Governo è che l'espressione « tutte le modalità » sia molto più pregnante che non la specificazione « le commissioni, ed ogni altra spesa ».

VINCENZO VISCO. In seguito a questa precisazione del Governo, ritiro il mio emendamento 2.14. Ritiro, altresì, gli emendamenti 2.9 e 2.16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Visco 0.2.8.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 2.8, con la modifica testé apportata, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rosini 2.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Visco All. 1. 1.

VINCENZO VISCO. Vorrei che il Governo fornisse alcuni chiarimenti in merito al contenuto di questo allegato. Ritengo che esso vada riferito a tutte le operazioni, a qualunque tasso esse vengano effettuate, sia ordinario sia agevolato, pertanto mi sembra accettabile la proposta di sopprimere il riferimento al tasso ordinario.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Riteniamo che in questo provvedimento sia opportuno fare riferimento esclusivamente al tasso ordinario, poiché tutto ciò che attiene ai tassi agevolati si può rinviare alle discipline specifiche. D'altronde, ci rendiamo conto che il tasso agevolato già costituisce una condizione di favore che di volta in volta è disciplinata da una normativa specifica; speriamo che presto il nostro paese e la Comunità europea assumano livelli di maturità tali da consentire di superare

questa fattispecie. In ogni caso, ripeto, si tratta di situazioni ampiamente disciplinate.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, le voci di cui l'onorevole Visco chiede l'inserimento nell'elenco, cioè le aperture di credito e le anticipazioni su pegno, in realtà sono già comprese poiché le prime rientrano negli affidamenti in conto corrente, mentre le seconde non mutano il carattere del finanziamento.

VINCENZO VISCO. Anche per quanto riguarda gli aspetti di trasparenza? Se è vera l'affermazione del Governo che questa soppressione non sarebbe necessaria, poiché è implicita la non applicazione ai tassi agevolati in quanto sono regolati dalle normative specifiche; se è vero, altresì, che le due voci da me suggerite si intendono già comprese nell'elenco, allora ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento Visco 2.13, già accantonato.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ribadisce l'opportunità di considerare le disposizioni proposte esclusivamente in relazione al credito al consumo, anche alla luce della relativa direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, condivido la proposta del Governo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Poiché abbiamo in calendario l'esame di una specifica proposta di legge su questa materia, ritengo inopportuno anticipare in questo provvedimento soluzioni riguardanti il credito al consumo. Propongo, pertanto, di votare l'emendamento così come è formulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Visco 2.13, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate, e relativo allegato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Forma dei contratti).

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto e consegnati in copia ai clienti all'atto della sottoscrizione.

2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'articolo 2 sempreché il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivare ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

3. 2.

Rosini.

Al comma 1, dopo le parole per iscritto *aggiungere le seguenti* a pena di nullità.

3. 6.

Visco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La forma scritta non è richiesta sotto pena di nullità, ma se il contratto non è fatto per iscritto sono dovuti i soli interessi nella misura minima e si applicano il tasso e le condizioni più favorevoli al cliente resi pubblici ai sensi dell'articolo 2 e nulla è dovuto per le commissioni, le spese e le altre somme richieste in conseguenza del credito.

3. 5.

Visco.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole e comunque non superiore, in sede di prima applicazione, a lire 50 mila.

3. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro, Serra Gianna, Auleta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nulla è dovuto per le commissioni, le spese e le altre somme richieste in conseguenza del credito che non siano specificamente indicate nel contratto, o siano indicate in misura superiore a quella resa pubblica.

3. 4.

Visco.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Decorrenza della valuta).

1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

3. 02.

Il Governo.

Come relatore sono favorevole agli emendamenti Rosini 3.2, Bellocchio ed altri 3.1 e all'articolo aggiuntivo del Governo 3.02. Invito pertanto l'onorevole Visco a ritirare gli emendamenti 3.6, 3.5 e 3.4; il riferimento in esso indicato è infatti già contenuto nell'articolo 4, comma 1 e nell'articolo 5, comma 1.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere espresso dal presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rosini 3. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Visco 3. 6.

VINCENZO VISCO. Non capisco se l'intenzione della legge sia o no che la forma scritta abbia qualche conseguenza. La previsione contenuta nell'emendamento 3.6 colma, a mio avviso, una dimenticanza.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La forma scritta qualifica l'intero provvedimento e la sua assenza comporta nullità. A mio avviso, pertanto, è rischioso precisarlo in questo punto specifico, perché potrebbe danneggiare il contraente.

VINCENZO VISCO. A mio avviso, lasciare al grande bastone del regolamentatore finale la questione rappresenta un

modo di legiferare piuttosto singolare. Tuttavia, prendo atto delle precisazioni del sottosegretario e ritiro gli emendamenti 3.6, 3.5 e 3.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 3.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.02, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Contenuto dei contratti).

1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

2. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

3. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono inefficaci.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contratti con i quali gli enti creditizi esercitano il credito devono farsi per iscritto ed indicare il tasso di interesse effettivo attraverso un'unica aliquota percentuale, posticipata, in ragione di anno. Devono inoltre indicare le commissioni, le spese e le altre somme richieste in conseguenza del credito inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. I contratti con i quali gli enti creditizi raccolgono somme di denaro presso il pubblico devono farsi per iscritto ed indicare il tasso di interesse e le altre condizioni di contratto. Se la banca rilascia un libretto di deposito il tasso di interesse convenuto deve essere annotato sul libretto. Qualora vengano annotate sul libretto anche le altre condizioni pattuite, in deroga alla disposizione del comma 1 non è richiesta la forma scritta per la conclusione del contratto.

4. 2.

Visco.

Al comma 3 sostituire la parola inefficaci *con la seguente* nulle.

4. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Per le operazioni attive il tasso di interesse effettivo deve essere conteggiato con valuta dal giorno in cui è stato utilizzato il credito. Nell'ipotesi di scoperto di conto corrente gli interessi devono comunque essere computati ad un saggio non superiore a quello più elevato applicato dall'ente creditizio nelle aperture di credito e reso pubblico ai sensi dell'articolo 2.

5. Agli interessi scaduti si applica la disposizione di cui all'articolo 1283 del codice civile ma non sono ammessi usi contrari se non nel caso di operazioni in conto corrente, per le quali si ammettono riguardo alla capitalizzazione annuale degli interessi.

6. Per le organizzazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari e di assegni bancari tratti sullo stesso ente creditizio presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato

il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. Gli interessi relativi ai versamenti di assegni bancari tratti su altri enti creditizi devono essere conteggiati per gli assegni su piazza e fuori piazza con valuta non posteriore al giorno feriale più prossimo a quello nel quale è effettuato il versamento, compatibilmente con l'evoluzione tecnica del sistema dei pagamenti, come indicato dalla Banca d'Italia su conforme delibera del CICR. In ogni caso gli interessi sono dovuti fino al giorno del prelevamento. Il cliente ha la disponibilità del denaro o delle somme relative agli assegni versati nello stesso giorno dal quale decorre la valuta.

4. 3.

Visco.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nei contratti con i quali gli enti creditizi prestano servizi al pubblico le clausole relative alle provvigioni, alle commissioni, alle spese, ai costi accessori ed ad ogni altro rimborso o somma il cui pagamento sia richiesto dall'ente creditizio sono efficaci nei confronti del cliente se questi le ha approvate per iscritto e le somme richieste non sono superiori a quelle rese pubbliche ai sensi dell'articolo 2. Se si verifica l'inefficacia, nulla è dovuto.

2. L'approvazione scritta prevista dal comma 1 non è necessaria nel caso di esecuzione da parte dell'ente creditizio di singoli incarichi per i quali siano richieste in pagamento commissioni, spese ed ogni altra somma il cui ammontare complessivo non sia superiore a lire ventimila, a condizione che le indicazioni relative a tali incarichi siano ricomprese nell'avviso di cui all'articolo 2.

3. Restano ferme le altre disposizioni della presente legge relative ai servizi bancari.

4. 01.

Visco.

Come relatore sono favorevole all'emendamento Bellocchio ed altri 4.1 e invito l'onorevole Visco a ritirare gli emendamenti 4.2 e 4.3 e l'articolo aggiuntivo 4.01.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere del relatore, anche in considerazione del fatto che l'emendamento 4.2 è pregiudicato dalla reiezione dell'emendamento 2.13.

VINCENZO VISCO. Non sono d'accordo, perché quello si riferiva alla pubblicità e questo alla sostanza. Insisto, pertanto, per la votazione degli emendamenti e preannuncio la mia astensione sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Visco 4.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 4.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Visco 4.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.01, non accettato da relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Integrazione dei contratti).

1. Nelle ipotesi di inefficacia di cui all'articolo 4, comma 3, nonché nei casi

di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi. In mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire la parola inefficacia *con la seguente* nullità.

5. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Come relatore, sono favorevole all'emendamento Bellocchio ed altri 5. 1.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 5.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Modifica delle condizioni contrattuali).

1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole comunicazione scritta *con le seguenti* comunicazione in forma scritta a pena di nullità.

6. 5.

Visco.

Al comma 1 dopo la parola notificato *aggiungere le seguenti* e l'attivazione della possibilità di variazione sia indicata espressamente nel contratto con una clausola da approvare specificatamente dal cliente.

6. 1.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Se sono stati rilasciati libretti di deposito pagabili al portatore, anche se intestati al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnati, l'ente creditizio non deve procedere in relazione a tali depositi alla comunicazione di cui al comma 1, ma deve rendere nota la variazione del saggio degli interessi con avviso esposto nei propri locali aperti al pubblico. In tal caso la variazione del saggio degli interessi decorre dal quindicesimo giorno successivo all'esposizione dell'avviso. L'ente creditizio deve procedere all'annotazione del nuovo saggio degli interessi in occasione della prima presentazione del libretto successiva alla variazione; tale obbligo sussiste anche per i libretti di deposito nominativi.

3-*ter*. Ai contratti con i quali gli enti creditizi raccolgono somme di denaro presso il pubblico nei quali sia stato convenuto un tasso di interesse non superiore di due punti percentuali a quello minimo reso pubblico ai sensi del successivo articolo 14 in relazione allo stesso tipo di operazione bancaria, si applicano automaticamente e con le stesse modalità, ma nella misura del 50 per cento, le variazioni in aumento del tasso di interesse effettivo autonomamente decise dall'ente creditizio ai sensi dei commi precedenti.

6. 6.

Visco.

Come relatore, sono favorevole all'emendamento Bellocchio ed altri 6.1 e invito l'onorevole Visco a ritirare gli emendamenti 6.5 e 6.6.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere del relatore e propongo che l'emendamento Bellocchio ed altri 6.1, in sede di coordinamento, sia più correttamente inserito come comma 1-*bis* dell'articolo 4 nella seguente formulazione:

« 1-*bis*. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente ».

Con riferimento all'emendamento 6.5, vorrei sottolineare che il testo già prevede l'efficacia della comunicazione.

VINCENZO VISCO. Poiché l'inefficacia è stata trasformata in nullità, è necessario votare anche questo emendamento.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Una cosa è il richiamo alla nullità in conseguenza delle violazioni, altra cosa è dire « a pena di nullità » a fronte di una comunicazione in forma scritta che abbiamo definito *ad substantiam*.

VINCENZO VISCO. La risposta del Governo, quindi, è ancora una volta che si tratta di una cosa implicita; se è così, ritiro il mio emendamento 6.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 6.1, nella formulazione e nella collocazione proposta dal Governo ed accettata dai presentatori.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Visco 6.6.

VINCENZO VISCO. Ribadisco la necessità di regolamentare i libretti al portatore, per cui raccomando l'approvazione di questo emendamento.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Siamo di fronte ad un punto grave ed estremamente delicato, poiché si prevede un aumento automatico dei tassi. Faccio osservare ai colleghi che su questo aspetto si appunteranno tutte le critiche di coloro che non amano questo provvedimento per molto meno.

LUIGI GRILLO. Signor presidente, chiedo che l'emendamento Visco 6.6 sia

votato per parti separate nel senso di votare prima il comma 3-*bis* e successivamente il comma 3-*ter*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Visco 6.6, consistente nel comma 3-*bis*, non accettata dal relatore né dal Governo.

(È respinta).

VINCENZO VISCO. Ritiro la restante parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Comunicazioni periodiche alla clientela).

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono comunicare al cliente, almeno una volta all'anno e alla cessazione del rapporto, la specifica delle operazioni effettuate, la decorrenza delle valute, l'ammontare degli interessi maturati e la misura dei tassi praticati nel periodo nonché le causali e gli importi delle spese, degli oneri e delle ritenute operate.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi quaranta giorni dal ricevimento degli stessi.

4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel quinquennio precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

7. 9.

Visco.

Al comma 3, sostituire la parola quaranta *con la seguente* sessanta.

7. 12.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Al comma 4, dopo le parole congruo termine, *aggiungere le seguenti* , e comunque non oltre sessanta giorni; *sostituire le parole* nel quinquennio *con le seguenti* a partire dal quinto anno; *aggiungere in fine le parole* con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

7. 11.

Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Su conforme delibera del CICR la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.

7. 4.

Il Governo.

Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Visco 7.9, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 7.12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni dell'articolo 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1938, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di ripetute violazioni il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Entro il medesimo termine il testo integrale del provvedimento del Ministro del tesoro di cui all'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936 è altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.

3. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. 7.

Bellocchio, Umidi Sala, Romani, Di Pietro.

All'emendamento Bellocchio 8. 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i

liquidatori e i commissari alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati a esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

0. 8. 7. 8.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

All'emendamento Bellocchio 8. 7, comma 1, sostituire le parole dalla presente legge *con le seguenti* in materia di pubblicità, di cui all'articolo 2.

* 0. 8. 7. 4.

Il Relatore.

All'emendamento Bellocchio 8. 7, comma 1, sostituire le parole della presente legge *con le seguenti* in materia di pubblicità, di cui all'articolo 2.

* 0. 8. 7. 5.

Il Governo.

All'emendamento Bellocchio 8. 7, comma 2, sostituire le parole Entro il medesimo termine *con le seguenti* Entro il termine di 30 giorni.

0. 8. 7. 3.

Il Governo.

All'emendamento Bellocchio 8. 7, comma 2, sostituire la parola cinquecentomila *con le seguenti* cinque milioni.

0. 8. 7. 6.

Il Governo.

All'emendamento Bellocchio 8. 7 aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

0. 8. 7. 7.

Il Governo.

All'emendamento Bellocchio 8. 7 aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'articolo 1 non sottoposti alla propria vigilanza, ovvero richiedere che le verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

0. 8. 7. 9.

Bellocchio, Umidi Sala, Di Pietro, Romani.

Al comma 1, sostituire le parole in materia di pubblicità *con le seguenti* della presente legge e della Banca d'Italia.

8. 8.

Visco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In caso di ripetute violazioni il CICR su proposta della Banca d'Italia può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

8. 9.

Visco.

Raccomando l'approvazione del mio subemendamento 0.8.7.4, identico al subemendamento del Governo 0.8.7.5, che

recepisce la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione giustizia; esprimo, invece, parere contrario sul subemendamento Bellocchio 0.8.7.8 che estende le sanzioni, che nel parere della Commissione giustizia riguardavano la pubblicità, a tutte le disposizioni del provvedimento. Si tratta di un dissenso politico che dobbiamo registrare, ricordando, però, che il parere della Commissione giustizia è vincolante.

Esprimo, altresì, parere favorevole sui subemendamenti del Governo 0.8.7.3, 0.8.7.6, 0.8.7.7 e Bellocchio ed altri 0.8.7.9, nonché sull'emendamento Bellocchio 8.7.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

Il provvedimento al nostro esame prevede un complesso sistema sanzionatorio. Per alcune norme contrattuali prevede specifiche conseguenze che producono, per esempio, la nullità del contratto; però, mentre si preoccupa di sanzionare le violazioni delle regole relative alla pubblicità, cioè quelle dei comportamenti che si rivolgono alla generalità dei cittadini, affida al giudice civile tutto ciò che inerisce alla violazione di un rapporto contrattuale tra soggetti identificati, prevedendo, peraltro, in diverse parti della legge, conseguenze definite molto specificamente.

Ritengo che questo complesso sistema sanzionatorio dovrebbe essere considerato assolutamente congruo e invito l'onorevole Bellocchio a considerare che è stato oggetto di esame da parte della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio ed altri 0.8.7.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici subemendamenti 0.8.7.4 del relatore e 0.8.7.5 del Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0.8.7.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0.8.7.6, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0.8.7.7, accettato dal relatore.

(È approvato).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento Bellocchio ed altri 0.8.7.9.

Passiamo all'emendamento Visco 8.9.

VINCENZO VISCO. L'emendamento 8.9 deve intendersi come subemendamento riferito all'emendamento Bellocchio ed altri 8.7.

PRESIDENTE. Sono favorevole a tale emendamento e alla collocazione proposta dai presentatori.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.9 nella nuova collocazione indicata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 8.7 con le modifiche testé apportate, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risulta, pertanto, precluso, l'emendamento Visco 8.8.

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Fideiussione).

11. L articolo 1938 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito ».

2. All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Norme finali).

1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso piu favorevole al cliente.

2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.

4. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della presente legge trascorsi centoventi giorni dalla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed un articolo aggiuntivo:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La presente legge entra in vigore trascorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffiiciale*.

10. 2.

Il Governo.

Al comma 4, sostituire le parole da centoventi giorni *fino alla fine con le seguenti* sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle deliberazioni e delle istruzioni applicative di cui al comma 2.

10. 1.

Il Governo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

1. La vigilanza sulla applicazione concreta delle norme contenute nella presente legge nonché delle direttive del CICR è affidata alla Banca d'Italia.

10. 01.

Visco.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritiro l'emendamento 10. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo Visco 10.01 risulta precluso.

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Propongo il seguente nuovo titolo: « Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto;

ANTONIO BELLOCCHIO. Dopo dieci anni di discussione del provvedimento in esame si è giunti finalmente ad un primo traguardo.

Sottolineo positivamente questo traguardo perché ricordo che l'ABI prima ha boicottato l'idea della legge, poi ha fatto buon viso, ma ha sostenuto che per la trasparenza dei prezzi le banche dovevano prima attrezzarsi ai fini della conoscenza dei costi; infine ha lanciato l'idea della autoregolamentazione che qualche progresso ha segnato sul piano della pubblicità, ma nessuno sul terreno del riequilibrio contrattuale tra banche e clientela.

Voglio aggiungere che la legge è necessaria ed urgente perché il risultato dell'autoregolamentazione non è assolutamente soddisfacente proprio perché il cliente resta sempre soccombente nel rapporto bilaterale con la banca tuttora disciplinato da norme carenti, vecchie e desuete.

Il testo di legge che ci accingiamo ad approvare nel suo criterio informatore è quindi un'operazione di civiltà – come ebbe anche a ricordarci a suo tempo il Governatore della Banca d'Italia -, anche se restano alcuni limiti.

Le modifiche approvate quest'oggi contribuiscono ad assicurare una più ampia tutela dei risparmiatori e preannuncio pertanto il voto favorevole del gruppo comunista.

VINCENZO VISCO. Il voto della sinistra indipendente alla legge sulla trasparenza bancaria non può che essere positivo; dal momento che l'intera tematica è stata posta all'attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento dal nostro gruppo fin dalla scorsa legislatura per iniziativa del collega Gustavo Minervini con una proposta di legge ripresentata nella presente legislatura dai gruppi della sinistra indipendente e comunista, e recepita in modo pressoché letterale da altra proposta di legge presentata da autorevoli colleghi del gruppo socialista.

Purtroppo devo osservare che il testo che viene oggi approvato è molto lontano dalla lettera e dall'ispirazione delle proposte iniziali e che le condizioni di effettiva trasparenza dei servizi bancari, e di garanzia per gli utenti sono ben lungi dall'essere pienamente realizzate.

In pratica, di fronte alle resistenze di ampi settori del mondo bancario nei confronti dell'iniziativa e alle conseguenti difficoltà, ha prevalso, nei principali gruppi politici, l'opinione di chi riteneva che fosse comunque preferibile approvare una normativa che desse un segnale nella direzione desiderata. Naturalmente il rischio implicito in tale posizione è di dare all'opinione pubblica la falsa impressione di aver effettivamente risolto un problema molto sentito. Così non è, e la questione della trasparenza dei comportamenti delle banche purtroppo è destinata a rimanere d'attualità nei prossimi anni, rendendo con ogni probabilità necessari altri interventi.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà ora votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Piro (467); Visco ed altri (520); Fiandrotti ed altri (627); Tassi ed altri (698); Bodrato ed altri (2798) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari » (467-520-627-698-2798):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 29
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, D'Amato Carlo, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Grillo Luigi, Monello, Pascolat, Patria, Pellicani, Piro, Pumilia, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Serra, Serrentino, Trabacchi, Umidi Sala, Usellini e Visco.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 21 febbraio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO